



Udine, 28 ottobre 2016

## **Oggetto: Definizione agevolata ruoli Equitalia**

Circolare n. 028/2016

---

### **In breve**

Il Decreto Legge 193/2016 (cd. Collegato alla Finanziaria 2017) ha previsto la definizione agevolata dei ruoli affidati a Equitalia dal 2000 al 2015 (cd. rottamazione dei ruoli).

E' possibile estinguere il debito contenuto nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito INPS con il pagamento del solo capitale e dell'aggio Equitalia, senza sanzioni né interessi.

A tal fine è necessario presentare una specifica domanda all'Agente della Riscossione entro il prossimo 23/01/2017.

### **Approfondimento**

Il Collegato alla Finanziaria 2017 ha disposto la definizione agevolata dei ruoli affidati a Equitalia dal 2000 al 2015, incluse le partite derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito dell'Inps, per le quali la fase della formazione del ruolo non è prevista.

Attraverso tale procedura è possibile estinguere il debito nei confronti di Equitalia con il pagamento del solo capitale (vi rientrano tutte le entrate riscosse tramite ruolo, di natura sia patrimoniale che tributaria, compresa l'Iva) e dell'aggio esattoriale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora che pertanto vengono "rottamati". Rimangono dovute le spese per le procedure esecutive e quelle di notifica.

Sono escluse dalla definizione agevolata: le risorse comunitarie, come i dazi e le accise, l'Iva all'importazione, le somme recuperate per aiuti di Stato, i crediti da condanna della Corte dei conti, le sanzioni pecuniarie di natura penale e le sanzioni per violazioni al Codice della strada (per queste ultime la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi).

Il contribuente che intende avvalersi della rottamazione dei ruoli deve presentare un'istanza a Equitalia entro il 23 gennaio 2017.

L'istanza deve essere redatta su un modulo apposito che sarà reso disponibile da Equitalia, sul proprio sito internet, entro il prossimo 8 novembre.

L'istanza può essere presentata anche da chi ha già ottenuto una dilazione e ha in corso i pagamenti rateali, a condizione che risultino adempiti i versamenti delle rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Entro il 24 aprile 2017 l'Agente della Riscossione comunicherà ai contribuenti che hanno presentato l'istanza l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata nonché quello delle singole rate richieste (massimo quattro) e la loro scadenza.

La norma prevede che la prima e la seconda rata siano pari ciascuna a 1/3 delle somme dovute mentre la terza e la quarta siano pari ciascuna a 1/6 delle somme dovute. La scadenza della terza rata non può superare il 15/12/2017 mentre quella della quarta rata non può superare il 15/03/2018; la scadenza delle prime 2 rate sarà comunicata da Equitalia.

Una volta ricevuta la comunicazione di Equitalia, se il contribuente non paga nei termini una qualsiasi delle rate concesse, la rottamazione decade, con l'effetto ulteriore che il carico residuo non può più essere rateizzato.

Questa circostanza è molto importante per chi ha in corso dilazioni lunghe, alle quali rinuncia con la rottamazione: il pagamento della prima (o unica) rata delle somme dovute ai fini della definizione



De Marco  
Canu  
Zanon  
Gregoris  
Consulenti del Lavoro

Via Zanon 16/6  
33100 Udine  
tel.0432502540  
fax.0432504902  
info@studiodemarco.it  
<http://www.studiodemarco.it>

agevolata determina infatti la revoca automatica della dilazione ancora in essere e già accordata da Equitalia. E' pertanto necessario valutare bene l'ammontare degli importi da versare perché se non si è in grado di far fronte al debito da rottamazione, nei tempi ristretti previsti, può forse essere preferibile proseguire nella rateazione in corso (specie se lunga).

Non è ancora chiaro, peraltro, se la rinuncia alla dilazione in corso consegua alla sola presentazione dell'istanza di definizione agevolata o se invece si produca solo col pagamento della prima rata. Questa seconda soluzione sarebbe preferibile in quanto il contribuente avrà certezza delle somme da versare solo dopo il ricevimento della comunicazione di Equitalia che indica anche l'importo delle rate da versare.

A seguito della presentazione dell'istanza di definizione, Equitalia non potrà avviare nuove azioni cautelari (quali, ad esempio il fermo amministrativo e/o l'iscrizione di ipoteca) ed esecutive (quali, ad esempio, il pignoramento dei beni mobili anche presso terzi e/o l'espropriazione immobiliare), ferme restando però quelle già avviate.